



Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

A.C. 80-532-605-717-737-A

Dossier n° 21/2 - Elementi per l'esame in Assemblea
26 gennaio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	80-532-605-717-737-A
Titolo:	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari
Iniziativa:	Parlamentare
Date:	
termine dell'esame in Commissione:	25 gennaio 2023

Contenuto

La VIII Commissione (Ambiente, territorio, lavori pubblici) ha concluso l'esame in sede referente del testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 80, C. 532, C. 605, C. 717 e C. 737 (adottato come testo base nella seduta del 19 gennaio 2023 e modificato nella seduta del 24 gennaio 2023), approvando nella seduta del 25 gennaio 2023 il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Si illustra di seguito il contenuto del testo unificato comprensivo degli emendamenti approvati in sede referente.

Istituzione e durata della Commissione (art. 1, comma 1)

Il testo unificato delle proposte di legge C. 80, C. 532, C. 605, C. 717 e C. 737 prevede l'istituzione, per la **durata della presente legislatura**, di una **Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari**.

Rispetto alla Commissione della XVIII legislatura, il testo unificato in esame integra la denominazione, e quindi l'ambito di operatività della Commissione, al fine di ricomprendervi altri illeciti ambientali e agroalimentari.

L'istituzione della Commissione d'inchiesta rappresenta una ricostituzione – per la nuova legislatura – di una commissione bicamerale operante già dalla XIII legislatura. In particolare, nella XVIII legislatura, la ricostituzione della Commissione è stata disposta dalla [legge 7 agosto 2018, n. 100](#).

L'attività della Commissione nella XVIII legislatura si è conclusa con l'approvazione della relazione finale approvata nella seduta del 15 settembre 2022 ([Doc. XXIII, n. 36, della XVIII legislatura](#)).

Funzioni attribuite alla Commissione (art. 1, commi 1 e 2)

Per quanto riguarda i **compiti attribuiti alla Commissione di inchiesta**, oltre a confermare i compiti **già previsti nella scorsa legislatura**, vengono previste (dall'art. 1, comma 1) anche nuove funzioni.

Le funzioni già previste dalla legge n. 100/2018, che vengono confermate, e in taluni casi meglio specificate (ad esempio con riferimento al PNRR), sono, in sintesi:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle **attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio**, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre **attività economiche**;

c) individuare le specifiche attività illecite connesse al **traffico transfrontaliero dei rifiuti**;

d) verificare l'eventuale sussistenza di **comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione** centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti; viene precisato che ciò deve avvenire anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal PNRR;

e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai **siti inquinati** e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei **rifiuti radioattivi**;

f) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del **servizio idrico integrato**;

g) verificare la **corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale**;

h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei **materiali contenenti amianto**;

i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli **incendi** e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica;

l) compiere, a fini conoscitivi, **sopralluoghi o visite presso gli impianti** che adottano procedimenti innovativi in campo ambientale, ivi compresi la riparazione e il riciclo ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali. Tale lettera è stata integrata, **in sede referente**, al fine di precisare la possibilità, per la Commissione, di **approfondire le tematiche relative all'end of waste** (cessazione della qualifica di rifiuto).

Sono inoltre aggiunte **nuove funzioni** non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura, recate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 1:

m) indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli **impianti per la produzione di energia rinnovabile**, cosiddetti «rifiuti emergenti», con particolare riferimento al fine-vita dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie, nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile. **In sede referente** è stato espunto il riferimento (inizialmente contenuto nel testo base adottato nella seduta del 19 gennaio 2023) agli illeciti connessi alla produzione e alla diffusione degli impianti di energia rinnovabile;

n) indagare sull'esistenza di **attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare**, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti «*made in Italy*». **In sede referente** è stato precisato, rispetto a quanto previsto dal testo base, che nell'ambito di indagine in questione rientrano anche gli illeciti commessi attraverso la **contraffazione di etichettature e di marchi di tutela, ivi compreso il loro traffico transfrontaliero**;

o) analizzare le cause dell'**abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica**, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili o rinnovabili, al fine di evitare il ricorso a prodotti monouso. **In sede referente** il testo base è stato ulteriormente modificato nel senso di precisare che le iniziative di promozione citate devono riguardare non solo i prodotti riutilizzabili o rinnovabili ma anche quelli compostabili;

o-bis) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle **zoomafie**, nonché verificare la **corretta applicazione del Titolo IX-bis del codice penale**. Tale lettera è stata introdotta durante l'esame **in sede referente**.

Si ricorda che il citato Titolo IX-bis ("Dei delitti contro il sentimento per gli animali"), contiene gli articoli da 544-bis a 544-sexies che prevedono pene relative all'uccisione e al maltrattamento di animali, a spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, nonché all'organizzazione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.

L'art. 1, comma 2, dispone - in linea con quanto già previsto nella scorsa legislatura - che la Commissione **riferisce alle Camere annualmente** con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualevolta ne ravvisi la necessità e, comunque, **al termine dei suoi lavori**.

Poteri della Commissione (art. 1, comma 3)

In linea con quanto già previsto nella scorsa legislatura, il comma 3 dell'art. 1 dispone che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli **stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria**.

Tale formulazione riproduce il contenuto dell'art. 82 Cost., ripreso anche dall'art. 141, comma 2, del regolamento della Camera. L'art. 162, comma 5, del regolamento del Senato, reca una diversa formulazione, prevedendo che "i poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione italiana, gli stessi dell'autorità giudiziaria". La possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze. Diversamente, l'indagine conoscitiva pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase "istruttoria", dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

Il comma 3 in esame prevede altresì, analogamente a quanto previsto nella scorsa legislatura, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla **libertà e alla segretezza della corrispondenza** e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla **libertà personale**, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

Composizione della Commissione (art. 2)

L'art. 2 disciplina la **composizione della Commissione** prevedendo, in particolare, che:

- la Commissione è composta da **18 senatori e 18 deputati**, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione) in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque **assicurando la presenza di almeno un**

deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato;

Tale configurazione è il risultato delle modifiche operate in sede referente. Il testo base iniziale adottato dalla Commissione prevedeva infatti solamente 10 deputati e 10 senatori (anziché i 15 deputati e i 15 senatori previsti nella scorsa legislatura) e che (in linea con quanto previsto nella scorsa legislatura) fosse assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

In relazione al numero di componenti, si fa notare che il testo base iniziale prevedeva una riduzione dei componenti del 33% rispetto alla precedente legislatura, in linea con la riduzione del numero dei parlamentari operata dalla legge cost. 1/2020 nel testo degli artt. 56 e 57 Cost. In sede referente si è operata una modifica del numero dei componenti nella direzione opposta.

Si fa altresì notare che il requisito della proporzionalità rispetto al numero dei componenti i gruppi parlamentari, contemplato dal comma in esame, rispecchia quanto previsto sia dall'art. 82 Cost. sia dall'art. 141, comma 1, del Regolamento della Camera e sia dall'art. 162, comma 3, del Regolamento del Senato.

- essa **elegge il proprio Ufficio di Presidenza** (presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo le norme dettate dai commi 4 e 5;

- essa è **rinnovata dopo il primo biennio** (con possibilità di conferma dei componenti);

- i componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019 ([Doc. XXIII, n. 1, della XVIII legislatura](#)).

Testimonianze (art. 3)

Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, l'art. 3 dispone - in linea con quanto già previsto nella scorsa legislatura - l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

Gli articoli precedentemente menzionati rientrano nel Capo I del Titolo III del Libro II del codice, relativo ai delitti contro l'attività giudiziaria.

La disposizione in esame, come risultante dalle **modifiche apportate in sede referente**, elenca con precisione tutti i numeri degli articoli del codice penale applicabili, escludendo però da tale elenco l'art. 371, in considerazione del fatto che lo stesso disciplina il falso giuramento della parte nell'ambito di un giudizio civile.

Acquisizione di atti e documenti (art. 4)

L'art. 4 reca disposizioni in linea con quelle già previste nella scorsa legislatura.

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede la possibilità per la Commissione di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il **mantenimento del regime di segretezza**.

Il comma 2 specifica che per il **segreto di Stato** si applica quanto previsto dalla [legge 3 agosto 2007, n. 124](#).

Il comma 3 disciplina il **potere della Commissione di stabilire quali atti e documenti non dovranno essere divulgati**.

Il comma 4 chiarisce che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli artt. 416 e 416-*bis* del codice penale (ovvero, rispettivamente, associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Obbligo del segreto (art. 5)

L'art. 5 reca disposizioni - in linea con quelle previste nella scorsa legislatura - in merito all'obbligo del segreto e all'applicazione, nei casi di violazione, dell'art. 326 codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

Organizzazione interna della Commissione (art. 6, commi 1-5 e 7)

Con riferimento all'organizzazione interna, in linea con quanto già previsto nella scorsa legislatura, l'art. 6 disciplina la pubblicità delle sedute, la costituzione di comitati e (al comma 4) le risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni della Commissione.

La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata (dal comma 1) ad un apposito regolamento interno.

Rispetto all'iniziale previsione contenuta nel testo base, il comma 4 è stato modificato **in sede referente** - nella parte in cui dispone che la Commissione si avvale dell'opera di magistrati collocati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato - al fine di precisare che i magistrati di cui si può avvalere sono quelli ordinari e che le collaborazioni citate possono essere svolte da soggetti interni ed esterni alle amministrazioni pubbliche.

Spese per il funzionamento della Commissione (art. 6, comma 6)

Il comma 6 disciplina le spese per il funzionamento della Commissione, prevedendo che le stesse:

- sono stabilite nel **limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi** (tale limite è stato così modificato **in sede referente**, poiché nel testo base era pari all'importo di 200.000 euro, cioè lo stesso importo previsto nella scorsa legislatura);
- e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

In sede referente tali disposizioni sono state integrate con l'aggiunta di un periodo, in base al quale i Presidenti delle Camere, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un **incremento delle spese** in questione, comunque in misura **non superiore al 30%**, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.